



Città di Novi Ligure

Segretario Generale

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA
LEGALE AD AVVOCATI ESTERNI. CHE RIENTRINO NELL'AMBITO DI
APPLICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D), DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 20 gennaio 2022



SOMMARIO

Articolo 1 – Premesse e finalità	Pag. 3
Articolo 2 – Ambito di applicazione	Pag. 3
Articolo 3 – Tipologie d'incarichi legali	Pag. 3
Articolo 4 – Istituzione dell'Elenco degli avvocati patrocinatori del Comune	Pag. 4
Articolo 5 – Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco degli avvocati patrocinatori del Comune	Pag. 4
Articolo 6 – Procedura per l'inserimento nell'Elenco	Pag. 5
Articolo 7 – Modalità di conferimento degli incarichi legali	Pag. 6
Articolo 8 – Disciplinare d'incarico	Pag. 7
Articolo 9 – Obblighi del professionista	Pag. 7
Articolo 10 – Liquidazione dei compensi	Pag. 8
Articolo 11 – Cancellazione dall'Elenco	Pag. 8
Articolo 12 – Recesso del professionista	Pag. 8
Articolo 13 – Registro degli incarichi legali	Pag. 9
Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali - Pubblicità	Pag. 9

ARTICOLO 1 – PREMESSE E FINALITÀ

1. L'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito anche "Codice") stabilisce che le disposizioni in esso previste non si applicano, tra l'altro, agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - a) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - i. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - ii. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - b) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti sopra riportati, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni.
2. L'articolo 4 del Codice prevede, inoltre, che l'affidamento dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi esclusi, in tutto o in parte dal suo ambito oggettivo di applicazione, debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
3. Il presente regolamento disciplina, pertanto, nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria, delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione in materia e dei principi sopra enunciati, il conferimento da parte del Comune di Novi Ligure (di seguito anche "Comune") degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni che rientrino nell'ambito di applicazione della disposizione sopra riportata.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale del Comune a professionisti esterni, secondo quanto stabilito dal Codice e dalle Linee Guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018).
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio affidati dal Comune per ogni singola causa innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, del recupero dei crediti vantati nonché dello svolgimento di qualsiasi altra attività stragiudiziale legale.
3. Il presente Regolamento non trova, invece, applicazione, ai sensi dell'articolo 140 del Codice, ai Servizi Legali di cui all'allegato IX al Codice stesso, ovvero a quei servizi che si concretizzano nella messa a disposizione di un'organizzazione di tipo imprenditoriale (fornita da un singolo professionista o da un'associazione/società) al fine di soddisfare, non uno specifico bisogno precedentemente individuato, ma in modo indifferenziato, nel corso del tempo, bisogni legati a rappresentanze o consulenze giuridiche.
4. Il presente Regolamento non trova, altresì, applicazione agli incarichi di consulenza esulanti dall'ambito di applicazione del citato articolo 17 per i quali troveranno invece applicazione le disposizioni del "Codice".

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIE D'INCARICHI LEGALI

1. Il presente regolamento ha per oggetto, in quanto esclusi dalla disciplina del Codice:
 - a) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
 - b) gli incarichi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di preparazione di uno dei procedimenti di cui alla lettera a) oppure dalla

presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un indizio concreto o in una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;

- c) gli incarichi relativi a servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.
2. L'incarico legale di cui al comma precedente, affidato per la trattazione di una singola controversia o per un'esigenza puntuale ed episodica, costituisce un contratto d'opera intellettuale di cui all'articolo 2229 e seguenti del Codice Civile e viene affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità a soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti in un albo circondariale.

ARTICOLO 4 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE.

1. Il Comune istituisce un apposito elenco aperto di professionisti, singoli o associati, che abbiano manifestato preventivamente la propria disponibilità a svolgere uno o più incarichi legali di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. L'elenco summenzionato viene suddiviso in cinque Sezioni:
 - Sezione I – Diritto Amministrativo;
 - Sezione II – Diritto Civile;
 - Sezione III – Diritto Penale;
 - Sezione IV – Diritto del Lavoro;
 - Sezione V – Diritto Tributario.
3. Nell'ambito di ciascuna Sezione viene istituita una sottosezione contenente i nominativi abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Ciascun professionista può essere iscritto a non più di 2 sezioni contemporaneamente.
4. La presentazione della candidatura da parte del professionista costituisce manifestazione d'interesse all'inserimento nell'elenco e la sua iscrizione non comporta nessun obbligo specifico da parte del Comune, né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo, in ordine a eventuali conferimenti di incarichi.

ARTICOLO 5 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE.

1. L'iscrizione all'elenco avviene su domanda del singolo professionista, anche se facente parte di un'associazione o società professionale, redatta su apposito schema ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., secondo le scadenze e modalità definite da apposito Avviso Pubblico, approvato con Determinazione del Segretario Generale e pubblicato sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Per essere inseriti nell'Elenco, e, quindi, partecipare al suddetto Avviso, i professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nelle restanti sezioni, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
 - d) assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - e) comprovata esperienza, da documentarsi nel curriculum vitae, nel settore corrispondente alla Sezione per la quale si chiede l'iscrizione;
 - f) assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti;
 - g) assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare da parte dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
 - h) assenza di procedimenti disciplinari pendenti da parte dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
 - i) essere in regola con i versamenti previdenziali;

- j) assenza di incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune ancora in corso al momento della presentazione della domanda;
 - k) assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità;
 - l) assenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale con il Comune o con gli Enti dallo stesso partecipati;
 - m) garanzia assicurativa in corso di validità per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad € 250.000,00.
3. Il professionista deve, inoltre, accettare tutte le clausole contenute nell'Avviso Pubblico summenzionato comprese quelle relative alla determinazione del compenso nonché dichiarare;
- la Sezione o le Sezioni di cui al precedente articolo 4 per le quali richiede l'iscrizione;
 - di essere disponibile ad assumere incarichi di rappresentanza e di difesa in giudizio del Comune;
 - d'impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta nei requisiti di cui al precedente comma;
 - impegnarsi a non assumere incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati che abbiano in atto un contenzioso con il Comune, prendendo atto che l'eventuale accettazione di tali incarichi determinerà la cancellazione dall'Elenco di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
 - d'impegnarsi a trasmettere un preventivo di spesa per l'eventuale incarico da assumere entro i termini richiesti, di volta in volta, dal Comune;
 - di autorizzare il Comune al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali per ogni attività relativa alla gestione dell'Elenco o al conferimento dell'incarico.
4. Alla domanda d'iscrizione all'Elenco i professionisti devono obbligatoriamente allegare:
- a) curriculum vitae aggiornato, datato e sottoscritto, dal quale risulti il possesso dell'esperienza e qualificazione nelle specifiche materie della/e Sezione/i per cui si richiede l'iscrizione;
 - b) documento di identità in corso di validità.
5. La domanda di inserimento nell'Elenco completa della relativa documentazione deve pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata trasmessa al Comune dalla casella personale PEC del professionista.
6. L'Ente si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
7. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

1. In sede di prima applicazione, l'Ufficio del Segretario Generale provvederà a verificare la regolarità formale delle manifestazioni di interesse che perverranno al Comune entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico di cui all'articolo 5 nonché il possesso dei requisiti di ammissione in esso specificati.
- L'iscrizione all'Albo consegue all'esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata secondo le modalità di cui al precedente alinea mentre eventuali esclusioni verranno comunicate agli interessati nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge.
2. L'elenco dei professionisti, redatto in ordine strettamente alfabetico e suddiviso nelle Sezioni e Sotto-Sezioni indicate all'articolo 4, sarà approvato con Determinazione del Segretario Generale e pubblicato nel sito internet del Comune.
- L'iscrizione nell'Albo non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

3. Trattandosi di elenco aperto non soggetto a limiti temporali, il Segretario Generale dell'Ente entro il 31 gennaio di ciascun anno, con proprio provvedimento, dispone l'aggiornamento dell'elenco mediante:
- a. l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta nell'anno precedente, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, specificando per ciascuno di essi la/e Sezione/i e/o Sottosezione/i di riferimento;
 - b. la cancellazione dei professionisti che:
 - non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
 - senza giustificato motivo, abbiano rinunciato alla proposta di conferimento di un incarico nell'anno precedente;
 - nei confronti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza o negligenza nell'espletamento di un incarico precedente affidato dal Comune;
 - abbiano assunto incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune;
 - abbiano richiesto spontaneamente di essere cancellati dall'elenco.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

1. L'affidamento degli incarichi legali di cui all'articolo 3 del presente Regolamento avviene mediante valutazione comparativa dei curricula e dei preventivi di spesa richiesti ad almeno n. 2 (due) professionisti iscritti nell'elenco all'interno della specifica Sezione/Sottosezione riferita alla materia da trattare. Se nella Sezione/Sottosezione di riferimento risultano iscritti meno di 2 (due) professionisti la valutazione comparativa riguarderà solamente questi ultimi.
2. Nell'individuazione dei professionisti da interpellare il Comune osserva il criterio della rotazione, in modo da garantire potenzialmente a tutti gli iscritti la possibilità di partecipare all'affidamento dell'incarico.
3. L'individuazione del professionista incaricato dovrà risultare da apposita determinazione a contrarre da parte del Dirigente del Settore che conferisce l'incarico, con la quale sarà approvato il relativo disciplinare di cui al successivo articolo 8 e nella quale dovrà essere riportata con chiarezza la motivazione che ha portato alla scelta del professionista incaricato sulla base dei seguenti criteri:
 - competenza specifica ed esperienza del professionista rispetto alla controversia da affrontare, desunta dal curriculum professionale presentato;
 - pregressa proficua collaborazione con il Comune in relazione alla medesima questione;
 - costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra i diversi profili professionali.
4. Il Comune garantisce l'equa ripartizione degli incarichi al fine di evitare il consolidarsi di rapporti con alcuni determinati professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico oggetto dell'affidamento
5. L'Ente di riserva la facoltà di procedere all'affidamento diretto ad un professionista, senza prevista valutazione comparativa, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nella determinazione a contrarre, quali a titolo meramente esemplificativo:
 - nel caso di assoluta urgenza, quando i tempi di costituzione in giudizio non siano compatibili con l'espletamento della procedura comparativa di cui al comma 1 del presente articolo;
 - nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
 - nel caso di assoluta particolarità della controversia o della consulenza, ad esempio per la novità del "*thema decidendum*", il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di questioni di diritto sostanziale e/o processuale.

6. Il Comune può affidare incarichi legali a professionisti non iscritti nell'elenco solo nei seguenti casi:
- quando nessuno dei professionisti iscritti nella Sezione/Sottosezione specifica abbia comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;
 - nel caso di controversie di elevatissima complessità ed importanza che richiedano prestazioni di altissima specializzazione da parte di professionisti di chiara fama e/o docenti universitari;
 - quanto la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro completo carico.
7. Di norma, non potranno essere attribuiti incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo in casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenza specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

ARTICOLO 8 - DISCIPLINARE D'INCARICO

1. Il disciplinare d'incarico deve riportare:
- a) l'oggetto specifico e il valore della causa affidata;
 - b) il compenso professionale, determinato sulla base del preventivo di spesa presentato dal professionista e, comunque, rapportato ai minimi tariffari di cui alle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55;
 - c) le modalità di liquidazione del compenso professionale che, di norma, verrà corrisposto interamente al termine dell'incarico, salvo che venga concordato un anticipo alla sottoscrizione del contratto, non superiore al 30% dell'importo preventivato;
 - d) gli obblighi del Comune e in particolare l'obbligo di fornire tempestivamente gli atti, i documenti e le informazioni utili al professionista per lo svolgimento dell'incarico medesimo;
 - e) gli obblighi del professionista in relazione all'incarico affidato e, in particolare, a titolo esemplificativo:
 - a trasmettere all'Ente copia, anche telematica, di ogni memoria, comparsa o altro scritto redatto e depositato nell'esercizio del mandato, gli atti depositati da controparte nonché i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria;
 - ad assicurare la propria disponibilità a incontri presso la sede del Comune;
 - a fornire pareri scritti all'Amministrazione Comunale in merito all'opportunità di proseguire il giudizio anche nei gradi successivi;
 - a fornire parere scritto in ordine a tutti gli aspetti relativi ad un'eventuale chiusura transattiva, stragiudiziale o giudiziale, della vertenza;
 - a notizia tempestivamente il Comune della necessità di nominare Consulenti Tecnici di Parte al fine di consentire all'Ente di provvedere al conferimento dell'incarico nei termini processualmente previsti.
2. All'atto di accettazione dell'incarico il professionista deve rilasciare, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, apposita dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi, anche potenziale, nonché consegnare copia della propria polizza assicurativa.
3. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di trasparenza, il curriculum vitae del professionista incaricato sarà oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune, unitamente alla dichiarazione di cui al precedente punto 2., nonché nella piattaforma predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la comunicazione degli incarichi conferiti dall'Ente.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

1. Il professionista incaricato s'impegna a svolgere l'incarico affidatogli:
- con autonomia e indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale;
 - con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa;

- nel rispetto dei principi contenuti nel codice deontologico e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novi Ligure, se e in quanto applicabile;
 - con la rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. Il professionista si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Comune la sopravvenienza di circostanze che possano determinare la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco dei professionisti esterni.
 3. Il legale s'impegna, infine, a segnalare tempestivamente e preventivamente all'Ente eventuali mutamenti della complessità della prestazione e del relativo impegno economico, rispetto a quanto preventivato, emerse nel corso dello svolgimento dell'incarico che dovranno essere espressamente autorizzate dal Comune;
 4. Al professionista incaricato non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento dell'incarico ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza, in caso di legittimo impedimento, da comunicare preventivamente.
 5. Qualora il professionista incaricato, per esigenze di difesa, abbia la necessità di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è effettuata dal legale stesso senza alcun onere a carico dell'Ente restando le spese e le competenze spettanti al domiciliatario a esclusivo carico del professionista.

ARTICOLO 10 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Al termine dell'incarico il professionista incaricato è tenuto ad emettere fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni normative nei limiti dell'importo concordato, detratto quanto eventualmente già corrisposto a titolo di anticipazione.
2. Potranno essere liquidate competenze superiori a quelle originariamente preventivate all'atto di conferimento dell'incarico solo nell'ipotesi in cui si verifichi l'evenienza disciplinata al comma 3 dell'articolo 9 del presente Regolamento.
3. La liquidazione avviene nei tempi previsti dalle norme vigenti per l'adempimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni dettagliati nel disciplinare d'incarico.

ARTICOLO 11 – CANCELLAZIONE DALL' ELENCO

1. La cancellazione dall'elenco avviene su istanza del professionista ovvero d'ufficio.
2. La cancellazione d'ufficio viene disposta con provvedimento motivato del Segretario Generale qualora si verifichino le seguenti ipotesi:
 - perdita dei requisiti minimi per l'iscrizione previsti dall'articolo 4 del presente Regolamento;
 - rinuncia all'incarico conferito senza giustificato motivo;
 - mancato svolgimento dell'incarico con puntualità e diligenza;
 - gravi inadempienze tali da poter compromettere le finalità dell'incarico e il rapporto fiduciario con l'Ente;
 - comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con le norme deontologiche, con il vigente Codice Etico e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici comunale, se e in quanto applicabile;
3. La cancellazione dall'elenco comporta la revoca immediata degli incarichi conferiti con onere a carico del professionista di rimettere atti e documenti in possesso connessi all'attività affidata.

ARTICOLO 12 – RECESSO DEL PROFESSIONISTA

1. Il professionista può recedere dall'incarico per giusta causa o giustificato motivo col solo diritto al compenso per l'attività svolta, escluso ogni ulteriore reciproco onere.
2. Il recesso deve essere esercitato in modo tale da evitare ogni pregiudizio al Comune.

ARTICOLO 13 - REGISTRO DEGLI INCARICHI LEGALI

1. Presso l'Ufficio del Segretario Generale è istituito, tenuto e aggiornato un registro degli incarichi legali conferiti, suddiviso sulla base delle Sezioni/Sottosezioni di cui al precedente articolo 4, nel quale devono essere annotati:
 - le generalità del professionista;
 - l'oggetto sintetico dell'incarico;
 - gli estremi dell'atto d'incarico;
 - i corrispondenti oneri finanziari (onorari pattuiti e liquidazioni effettuate);
 - i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - PUBBLICITÀ

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia nonché al Codice Deontologico Forense.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua data di approvazione a seguito di Deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di adeguamento nell'ipotesi di entrata in vigore di disposizioni legislative che modifichino le norme in materia.
4. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Novi Ligure.